Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 1226

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1011.**
Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Ottaviano . . . . Pag. 1227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1012.**
Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Finale Ligure . . . . Pag. 1227

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1045.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 1227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1046.**
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 1227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1047.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1048.**
Pareggiamento delle scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), violoncello, contrabbasso, oboe, fagotto, flauto e corno istituite presso l'istituto musicale pareggiato « G. Donizetti » di Bergamo Pag. 1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1049.**
Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 1229

1981

LEGGE 17 febbraio 1981, n. **25.**
Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa . . . . Pag. 1229

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.
Modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1980, concernente il trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione « Spelta » scorrente nel territorio delle province di Parma e Reggio Emilia Pag. 1229

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.
Assoggettamento della S.p.a. Tilane tessile, in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria . . Pag. 1230

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.
Assoggettamento della S.p.a. Profing, in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . Pag. 1230

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.
Assoggettamento della S.p.a. manifattura tessile della Lombardia - M.T.L., in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 1231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica . . Pag. 1232

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici . . . . Pag. 1232

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 1233

Ministero della sanità: Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinale. Pag. 1233

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Tuscania. Pag. 1233

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 1233

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare due donazioni . . . . Pag. 1233

Vacanza della cattedra di teoria dei campioni presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 1233

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1234

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sessione di esami di procuratore legale, sessione 1981 . . . . Pag. 1235

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979. Pag. 1236

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1979 . . . Pag. 1236

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1979 . . . Pag. 1237

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 34.
Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento . . . . . Pag. 1238

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 35.
Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale . . . Pag. 1238

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 36.
Interventi straordinari della provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 . . . Pag. 1240

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 febbraio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Modifiche alla legge n. 10 del 1977 e recupero patrimonio edilizio abusivo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Torre del Greco, via Nuova Cappella Nuova n. 29/*B* presso il sig. Aniello Cirillo.

(1077)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1011**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Ottaviano.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Ottaviano (Napoli), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1012**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Finale Ligure.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Finale Ligure (Savona), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1045**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 44 dello statuto dell'Università di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è stabilito in venticinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1046**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887 con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Veduta la nota n. 3738 del 31 maggio 1980 con la quale il rettore dell'Università di Bari fa presente che tra le materie complementari del corso di studi della

scuola di specializzazione in criminologia clinica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, è stato indicato l'insegnamento di « psicologia » anziché quello di « psicobiologia »;

Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna rettifica al predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, per quanto riguarda il cambio di denominazione dell'insegnamento complementare di « psicologia » in « psicobiologia » della scuola di specializzazione in criminologia clinica come deliberato dagli organi accademici dell'Università di Bari e convalidato dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 268 dello statuto dell'Università degli studi di Bari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari per la scuola di specializzazione in criminologia clinica è modificato nel senso che l'insegnamento di « psicologia » è rettificato in quello di « psicobiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1047**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 204, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è integrato con il seguente nuovo comma:

Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di *strumenti per le esercitazioni.*

Art. 2.

L'art. 288, settimo comma, dello statuto dell'Università di Torino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1129, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che la parola « internato » è sostituita con « frequenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1048**.

Pareggiamento delle scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), violoncello, contrabbasso, oboe, fagotto, flauto e corno istituite presso l'istituto musicale pareggiato « G. Donizetti » di Bergamo.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di canto (ramo per cantanti), canto (ramo didattico), violoncello, contrabbasso, oboe, fagotto, flauto e corno istituite presso l'istituto musicale pareggiato « G. Donizetti » di Bergamo, via Arena, 9, gestito dal comune di Bergamo, vengono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1980-81.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1981
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1049.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un locale di mq 14 al piano terreno di un fabbricato sito in Rossiglione (Genova), via Edoardo Pizzoni n. 26 (già 18), valutato dall'ufficio tecnico erariale di Genova in L. 2.000.000 circa, disposto dalla sig.ra Carlotta Parodi con testamento olografo 12 settembre 1956, pubblicato in data 5 giugno 1971, n. 641/561 di repertorio, a rogito dott. Rita Claudio, notaio in Ovada (Alessandria), registrato a Ovada in data 12 giugno 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 130

LEGGE 17 febbraio 1981, n. **25.**

Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sul riordinamento delle attività di prosa, per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività teatrali fino al 31 dicembre 1980, il fondo previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 55, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'esercizio 1980, di lire 4.500 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1980, concernente il trasferimento alla regione Emilia-Romagna del canale demaniale d'irrigazione « Spelta » scorrente nel territorio delle province di Parma e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

con precedente decreto n. 42133 del 1° agosto 1980 — vistato alla ragioneria centrale di questo Ministero il 12 agosto 1980 al n. 38, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1980 al registro n. 33 Finanze, foglio n. 279 e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — è stato approvato lo stato di consistenza 18 agosto 1978 del canale demaniale d'irrigazione Spelta, scorrente nel territorio delle province di Parma e di Reggio-Emilia, e, nel contempo, è stato disposto (art. 3) il formale trasferimento dei relativi beni devoluti alla regione Emilia-Romagna, con la loro simultanea consegna al Consorzio utenti canale Spelta, con sede in Parma, unico Ente segnalato dalla regione medesima;

a seguito di un più approfondito esame dell'anzidetto stato di consistenza è risultato che detto canale è in concessione, peraltro, oltre che al menzionato Consorzio, anche al Consorzio delle bonificazioni reggiane-Bentivoglio, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), per cui a quest'ultimo ente dovrebbe essere consegnato, in conformità alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tratto del canale stesso rientrante nel proprio comprensorio agricolo;

Vista la lettera 4 ottobre 1980, n. 5002/1788, con la quale l'ufficio tecnico erariale di Parma ha comunicato che il canale della Spelta, in base alle utilizzazioni in atto disciplinate dagli appositi atti di concessione, dovrebbe essere ripartito nel modo indicato negli allegati disegni planimetrici e precisamente:

a) Al Consorzio utenti canale Spelta il tronco principale dall'origine al partitore di Fontaneto (inizio della 1ª sezione) in provincia di Reggio Emilia, che prosegue con le sezioni 2ª e 3ª in provincia di Parma, nonché con la 4ª di nuovo in provincia di Reggio Emilia fino alla progr. 8894 in corrispondenza del manufatto di derivazione della 5ª sezione (Vianova), ivi compresi i 5 pozzi tubolari, i relativi manufatti di derivazione, la casa del guardiano nella 1ª sezione e le pertinenze descritte nello stato di consistenza;

b) Al Consorzio bonificazioni reggiane-Bentivoglio il tronco terminale della 4ª sezione in comune di Gattatico (Reggio Emilia) dalla progr. 8894 alla progr. 11988 (termine del canale al salto del Molino d'Olmo) e l'intera 5ª sezione con inizio dalla derivazione Vianova alla progr. 8894, dal cui manufatto defluiscono le acque nei condotti irrigui Vianova, Diola e Zappellazzo, sui quali il demanio esercita la servitù attiva ad uso irriguo;

Ritenuto che si rende necessario, pertanto, provvedere alla conseguente rettifica della disposta consegna del canale Spelta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'art. 3 del provvedimento n. 42133 del 1° agosto 1980 indicato in premessa, l'intendenza di finanza di Parma

è autorizzata a trasferire formalmente il canale demaniale d'irrigazione Spelta alla regione Emilia-Romagna ed a consegnare contemporaneamente i relativi beni devoluti al Consorzio utenti canale Spelta, con sede in Parma (tronco principale del canale dalla sua origine alla progr. 8894) ed al Consorzio bonificazioni reggiane-Bentivoglio, con sede in Gualtieri (tronco terminale della progr. 8894 alla progr. 11988), secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico erariale di Parma di cui alla sua lettera 4 ottobre 1980, n. 5002/1788.

Art. 2.

Il relativo verbale di trasferimento e di contemporanea consegna, costituente titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni devoluti, dovrà essere sottoscritto entro trenta giorni dalla data del presente decreto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, della regione Emilia-Romagna e dei due consorzi interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1981
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 174

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Tilane tessile, in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Vista la sentenza in data 15 gennaio 1981, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tilane tessile con sede legale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81 e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, nonché il collegamento della stessa società con la Genghini S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Tilane tessile, quale Società collegata con la Genghini S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Tilane tessile, con sede legale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81 e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1017)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Profing, in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 15 gennaio 1981, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Profing, con sede legale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81 e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, nonché il collegamento della stessa società con la Genghini S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Profing, quale società controllata dalla Genghini S.p.a., nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980, a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Profing. con sede sociale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81 e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore;

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. manifattura tessile della Lombardia - M.T.L., in Desio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 15 gennaio 1981, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia - M.T.L., con sede legale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81, e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, nonché il collegamento della stessa società con la Genghini S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia - M.T.L., quale società collegata con la Genghini S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980, a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia - M.T.L., con sede legale in Desio (Milano), via Matteotti n. 81 e sede effettiva in Roma, via Paolo Frisi n. 23, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Dal provvedimento C.I.P. n. 5/1981 concernente: «Prezzi delle specialità medicinali: ricerca a livello azienda», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 10 febbraio 1981, debbono essere tolte le seguenti specialità:

Ditta	Specialità-confezione
Bayer	*Cafiaspirina* - 24 conf 0,33 g
Bayer	*Cafiaspirina* - 24 cpr 0,33 g
Bayer	*Laxenta* - 30 conf
Bayer	*Supposte Glice Bayer* - ad 20 sup
Bayer	*Supposte Glice Bayer* - bb 20 sup
Bayer	*Vinci os* - 15 fl 1 g 5 ml
Bayer	*Vinci* - 10 cpr efferv 1 g
Bayer	*Vinci* - 20 cpr efferv 1 g
Bayer	*Vinci* - 20 cpr 250 mg
Bayer	*Vinci* - 20 cpr 500 mg
Bonomelli	*Ascobencal* - os polv 10 bust
Roussel M.	*Inotyol* - pom 50 g
Roussel M.	*Inotyol* - polv 100 g
Roussel M.	*Inotyol* - pom 25 g
Roussel M.	*Neol* - sol est 150 g

(1019)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 84, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il 15 luglio 1978 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Cremona: Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Cremona.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 174, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni 14, 15 e 16 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Frosinone: Atina, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Alatri, Isola Liri, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Sora e San Giorgio a Liri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 173, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni 11 e 18 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pesaro Urbino: Cartoceto, Colbordolo, Fano, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondolfo, Pesaro, Saltara, San Costanzo e Tavullia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 86, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle raffiche di vento che nei giorni 3 e 4 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Caserta: Ailano, Alvignano, Aversa, Capriati al Volturno, Capua, Casapulla, Caserta, Castelvolturno, Cellole, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano d'Aversa, Marcianise, Mondragone, Recale, Ruviano, San Nicola la Strada, Sant'Arpino, Sessa Aurunca e Teano, nonché alle alluvioni che nei giorni 15, 16 e 17 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni sempre della provincia di Caserta: Ailano, Alvignano, Capriati al Volturno, Castelvolturno, Frignano, Gioia Sannitica, Grazzanise, Recale, Ruviano, Sessa Aurunca, Teano e Vitulazio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 1979 e il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno 1980 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Foggia: Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Peschici, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli e Vico del Gargano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 168, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla mareggiata che il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 1979 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Venezia: Caorle, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Venezia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 169, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che i giorni 21 e 22 del mese di settembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Brescia: Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Pilzone d'Isco e Pontoglio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 172, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che i giorni 22 e 31 del mese di dicembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Latina: Aprilia, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Pontinia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla mareggiata che il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 1979 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Cervia e Ravenna.

N. B. — La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1981, pagine 1110 e 1111, sotto « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(864)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto 16 gennaio 1981 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza dalla condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pontecorvo (Frosinone), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 15 settembre 1979 al 14 marzo 1980.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti, è stata prolungata per un ulteriore trimestre.

(1005)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata « Esacortene », 10 e 20 compresse, registrata al n. 16120 a nome della S.n.c. Mitim Farmaceutici, in Nichelino (Torino). (Decreto di sospensione n. 31/S).

(974)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Tuscania

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1981, n. 39, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, il campo di tiro a segno di Tuscania (Viterbo) riportato in catasto del comune omonimo, particelle 6 e 7 del foglio 65, della superficie di Ha. 1.72.50.

(975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze, 6 dicembre 1980, l'Università di Firenze è autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore da allievi dei defunti professori G. Negri e A. Chiarugi, allo scopo di utilizzare gli interessi della somma per premi annuali da assegnare a tesi di laurea meritevoli, in scienze naturali, biologiche, forestali ed agrarie.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 27 dicembre 1980, n. 968/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 16.530.000 per l'acquisto di un apparecchio scientifico, da destinare all'istituto di gerontologia e geriatria del suddetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 29 dicembre 1980, n. 952/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'azienda autonoma di turismo di Firenze la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare per il corso di perfezionamento in economia del turismo presso la facoltà di economia e commercio della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 29 dicembre 1980, n. 953/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la donazione della somma di L. 2.500.000 per l'acquisto di un apparecchio scientifico da destinare all'istituto di igiene della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 29 dicembre 1980, n. 959/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione Hoechst la donazione della somma di L. 500.000 da destinare alla cattedra di neuropsichiatria infantile dell'istituto di clinica malattie nervose e mentali della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 29 dicembre 1980, n. 967/I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da alcuni dipendenti della ditta S.I.T.I.M. di Firenze la donazione di una somma di L. 200.000 da destinare all'istituto di radiologia del suddetto ateneo per ricerche sulla cura dei tumori.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 29 dicembre 1980, n. 969/Div. I, l'Università di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dal sig. Pietro Montanino la donazione di un letto per terapia intensiva da destinare alla clinica neurochirurgica del suddetto ateneo.

(936)

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 17 dicembre 1980, n. 15479 Div. AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal professor Mario Tortora consistente in libri del valore di L. 6.704.000 e in riviste del valore di L. 1.836.000, da destinare alla biblioteca dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 17 dicembre 1980, n. 12480/AA.GG., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'E.N.E.L. - Centro di ricerca termica e nucleare di Milano consistente nella somma di L. 6.000.000 da destinare alla suddetta Università e precisamente al centro di studi sulla corrosione « Aldo Dacco » affinchè organizzi, nell'ambito del V Simposio europeo sugli inibitori di corrosione, un seminario e una tavola rotonda sui temi dell'inibizione dei lavori acidi e del monitotaggio mediante tecniche elettrochimiche.

(937)

Vacanza della cattedra di teoria dei campioni presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università degli studi di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università degli studi di Roma è vacante la cattedra di teoria dei campioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1037,95	1 37,95	1037,90	103 ,95	1038 —	1037,90	1038,05	1037,95	1037,95	1037,95
Dollaro canadese	865,90	865,90	865 —	865,90	865,12	864,85	865,05	865,90	865,9	864,90
Marco germanico	472,95	472,95	473,10	472,95	473,75	472,90	473 —	472,95	472,95	473,95
Fiorino olandese	435,58	435,58	436,75	435,58	436,50	435,55	435,85	435,58	435,58	435,60
Franco belga	29,47	29,47	29,47	29,47	29,45	29,50	29,506	29,47	29,47	29,50
Franco francese	205,06	205,06	205,50	205,06	205,15	205 —	205,10	205,06	205,06	205 —
Lira sterlina	2387,50	2387,50	2391 —	2387,50	2390,15	2387,50	2386,25	2387,50	2387,50	2387,50
Lira irlandese	1763,75	1763,75	1768 —	1763,75	1766,90	—	1765,25	1763,75	1763,75	—
Corona danese	154,33	154,33	154,30	154,33	154,47	154,30	154,40	154,33	154,33	154,35
Corona norvegese	189,33	189,33	189,25	189,33	189,50	189 —	189,45	189,33	189,33	189 —
Corona svedese	223,57	223,57	223,50	223,57	223,65	223 —	223,60	223,57	223,57	223,60
Franco svizzero	516,65	516,65	518,75	516,65	518,61	515,60	517,48	516,65	516,65	516,65
Scellino austriaco	66,815	66,815	66,90	66,815	66,80	66,80	66,865	66,815	66,815	66,80
Escudo portoghese	19,50	19,50	18,20	19,50	18,22	19,50	18,30	19,50	19,50	19,50
Peseta spagnola	11,92	11,92	11,93	11,92	11,90	11,90	11,934	11,92	11,92	11,90
Yen giapponese	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,052	5,05	5,05	5,05

Media dei titoli del 13 febbraio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	74,850
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1-10-1979/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99,075
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,850
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,600
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,550
» » » 12 % 1-10-1984	91,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1038 —
Dollaro canadese	864,975
Marco germanico	472,975
Fiorino olandese	435,715
Franco belga	29,488
Franco francese	205,08
Lira sterlina	2386,875
Lira irlandese	1764,50
Corona danese	154,365
Corona norvegese	189,39
Corona svedese	223,585
Franco svizzero	517,065
Scellino austriaco	66,84
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	11,927
Yen giapponese	5,051

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami di procuratore legale, sessione 1981

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per la ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 8 *luglio* 1981;
procedura civile e penale: 9 *luglio* 1981.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 16 maggio 1981.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1978-79;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro.

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 29 gennaio 1981

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1981
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 321

(1009)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ronchi Paolo, nato a Genova il 22 ottobre 1948	punti	98	su 100
Prelati Roberto, nato a Tivoli il 6 gennaio 1945	»	98	»
Caruso Filippo, nato a Napoli il 16 novembre 1945	»	96	»
Fenicchia Edmondo, nato ad Anagni il 3 ottobre 1928	»	90	»
Melilli Angelo, nato a Licata il 26 dicembre 1938	»	90	»
Ronzoni Luigi, nato a San Remo il 16 gennaio 1946	»	90	»
Ferronato Giuseppe, nato a Bassano del Grappa il 22 settembre 1948	»	88	»
Zuccarino Luciano, nato a Verres il 10 dicembre 1943	»	86	»
Burruano Francesco, nato a Piazza Armerina il 6 maggio 1943	»	85	»
Largajolli Franco, nato a Cappella Maggiore l'11 luglio 1946	»	82	»
Berrone Sia, nato a Carcare il 6 febbraio 1943	»	80	»
Annunziata Antonio, nato a Napoli il 28 marzo 1945	»	72	»
Guidetti Anna Maria, nata ad Arzano il 22 marzo 1945	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(839)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Kowoll Antonio, nato a Lecce il 17 gennaio 1947	punti	92	su 100
De Martino Eugenio, nato a San Severo il 6 agosto 1948	»	87	»
Nardi Roberto, nato a Bologna il 27 settembre 1948	»	87	»
Bonaiuto Salvatore, nato a Canicattini Bagni il 1° aprile 1946	»	83	»
Manopulo Roberto, nato a Como il 14 settembre 1947	»	83	»
Trentini Maurizio, nato a Bologna il 29 luglio 1946	»	82	»
Lacetera Antonio, nato a Grottole il 1° marzo 1949	»	80	»
Marchesini Andrea, nato a Bologna il 14 agosto 1948	»	79	»
Marchini Lorenzo, nato a Parma il 2 gennaio 1947	»	78	»
Vascotto Aureliano, nato a Isola d'Istria il 12 giugno 1934	»	76	»
Farina Carlo, nato a Casalfiumanese il 3 settembre 1942	»	75	»
Frondini Carlo, nato a Bologna il 14 agosto 1949	»	75	»
Moruzzi Paolo, nato a Bologna il 27 luglio 1947	»	73	»
Pratesi Enrico, nato a Firenze il 19 febbraio 1948	»	73	»
Rizzi Giorgio, nato a Desio il 7 novembre 1948	»	73	»
Bergamin Claudio, nato a Venezia l'8 aprile 1942	»	72	»
D'Este Fabio, nato a Venezia il 12 luglio 1949	»	72	»
Luppi Marcello, nato a Bologna il 24 dicembre 1948	»	72	»
Sarti Michele Arcangelo, nato a Medicina il 5 marzo 1948	»	72	»
Bartorelli Luisa, nata a Firenze il 21 giugno 1938	»	71	»
Mancinella Angelo, nato a Firenzuola il 5 settembre 1945	»	71	»
Morra Elena, nata a Torino il 17 febbraio 1946	»	71	»
Penserini Augusto, nato a Montecerignone l'11 settembre 1948	»	71	»
Baldassarre Paolo, nato a Bitonto il 19 novembre 1945	»	70	»
De Giuli Camillo, nato a Brescia il 3 dicembre 1943	»	70	»
Forti Giorgio, nato a Vigevano il 3 novembre 1944	»	70	»
Fusco Claudio, nato a Brindisi il 12 luglio 1946	»	70	»
Ginanni Vittorio, nato a Forlì il 5 marzo 1943	»	70	»
Morelli Carlo, nato a Firenze il 26 marzo 1946	»	70	»
Sani Carlo, nato a Reggio Emilia il 18 agosto 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(840)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Bercovici Eduard, nato a Bucarest il 6 giugno 1945	punti	100	su 100
Garbini Alberto, nato a Magenta il 29 novembre 1948	»	100	»
Ditaranto Giuseppe, nato a Montescaglioso il 2 marzo 1948	»	99	»
Boccafoschi Carmelo, nato a Catania il 20 maggio 1945	»	97	»
Castiglione Benigno, nato a Centuripe il 19 aprile 1946	»	97	»
Ravasi Sergio, nato a Milano il 28 luglio 1948	»	97	»
Severini Alessandro, nato a Cagli il 15 novembre 1945	»	97	»
Borelli Alessandro, nato a Modena il 26 agosto 1948	»	96	»
Catalanotti Guido, nato a Napoli il 5 settembre 1937	»	95	»
Cosma Luigi, nato a Avetrana il 4 marzo 1947	»	95	»
Ferraresi Rosalia, nato a Mogadiscio il 1° marzo 1947	»	95	»
Fontanella Umberto Alfredo, nato a Somaglia il 25 luglio 1944	»	95	»
Perrone Antonino, nato a Mazara del Vallo il 21 giugno 1945	»	95	»
Ruggiero Ezio, nato a S. Pietro Vernotico il 24 marzo 1948	»	95	»
Scapellato Francesco, nato a Roma il 1° gennaio 1948	»	95	»
Testa Gianfranco, nato a Frigento il 12 luglio 1947	»	95	»
Barela Antonio, nato a Salerno il 30 ottobre 1948	»	94	»
Pastorini Silvio, nato a Milano il 17 febbraio 1949	»	94	»
Roggia Alberto, nato a Busto Arsizio il 5 ottobre 1943	»	94	»
Vaccari Enrico, nato a Reggio Emilia il 16 novembre 1947	»	94	»
Cagna Giovanni, nato a Vercelli il 18 aprile 1947	»	92	»
Kosir Corrado, nato a Cordoba il 24 luglio 1948	»	92	»
Mascini Ugo, nato a Milano il 22 giugno 1947	»	92	»
Mazza Luigi, nato a Napoli il 30 gennaio 1937	»	92	»
Ferrari Carlo, nato a Lodi il 6 luglio 1946	»	90	»
Olmi Riccardo, nato a Sassuolo il 25 giugno 1946	»	90	»
Palmieri Salvatore, nato a Formia il 16 settembre 1947	»	90	»
Citto Giuseppe, nato a Messina il 7 ottobre 1947	»	87	»
Monteleone Antonio, nato a Cittanova il 9 maggio 1949	»	87	»
Ponchietti Vito, nato a Lodè il 4 luglio 1943	punti	87	»
Santangelo Francesco, nato a Salerno il 26 febbraio 1949	»	87	»
De Fabritiis Giorgio, nato a Rosciano il 19 febbraio 1948	»	85	»
Rippa Augusto, nato a Pieve Tesino il 5 maggio 1946	»	85	»
Scaccia Franco, nato a Frosinone il 1° ottobre 1946	»	85	»
Labate Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 29 agosto 1948	»	84	»
Molon Angelo, nato a Minerbe il 15 settembre 1948	»	84	»
Russo Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 25 giugno 1947	»	84	»
Chiacchio Eduardo, nato a Grumo Nevano il 10 dicembre 1947	»	82	»
Di Giorgio Michele, nato a Reggio Calabria il 6 novembre 1947	»	82	»
Gioacchini Andrea, nato ad Ancona il 19 febbraio 1948	»	82	»
Santorelli Vincenzo, nato a Napoli il 6 agosto 1948	»	82	»
Tavernese Pasquale, nato a Locri il 14 giugno 1948	»	82	»
Acanfora Ferdinando, nato a Vercelli l'8 aprile 1948	»	80	»
Bianchi Mario, nato a Castelvetro il 6 novembre 1944	»	80	»
Colella Umberto, nato a Calimera il 29 luglio 1948	»	80	»
Martello Giuseppe, nato a Brindisi il 20 maggio 1948	»	80	»
Rago Romano, nato ad Ancona il 13 luglio 1948	»	80	»
Beleggia Floriano, nato a Montegiorgio il 15 settembre 1947	»	79	»
Bianchi Giampaolo, nato a Trieste il 18 agosto 1948	»	79	»
Maione Giovanni, nato a Cosenza il 6 luglio 1946	»	79	»
Novaro Gianni, nato a Bologna l'11 giugno 1946	»	79	»
Tucci Gianfranco, nato a Catanzaro il 20 febbraio 1946	»	79	»
Agarossi Mauro, nato a Gussola il 21 novembre 1947	»	77	»
Zacà Luigi, nato a Gallipoli il 25 giugno 1944	»	77	»
Bacchioni Antonio Maria, nato a Pescara il 17 ottobre 1947	»	75	»
Bertoni Vincenzo, nato a Mirandola il 26 novembre 1946	»	75	»
Fuschino Fabio, nato a Prata Principato Ultra il 19 settembre 1946	»	75	»
Geromino Antonio, nato ad Arzachena il 14 ottobre 1943	»	75	»
Orlando Giorgio, nato a Valderice il 25 agosto 1945	»	75	»
Salvo Francesco, nato a Messina il 26 giugno 1946	»	75	»
Spinapolice Francesco, nato a Taranto il 13 settembre 1939	»	75	»
De Grande Gaetano, nato a Siracusa il 22 luglio 1948	»	74	»
Simonetti Aniello, nato a Palma Campania l'8 marzo 1940	»	74	»
De Nichilo Giuseppe, nato a Molfetta il 19 marzo 1939	»	70	»
Lucaselli Giuseppe, nato a Taranto il 2 aprile 1944	»	70	»
Pantaleo Francesco, nato a Portici il 10 giugno 1939	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(837)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 34.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento, approvate dalla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, modificata ed integrata dalla legge provinciale 16 luglio 1979, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

art. 1, terzo comma: al terzo comma è soppresso l'aggettivo « locali »;

art. 2, quarto comma: il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il valore da attribuire a ciascuna unità di prodotto ittico di cui ai commi precedenti viene determinato dalla giunta provinciale tenuto conto dei prezzi medi dell'anno antecedente l'esproprio: rispettivamente delle trotelle per le acque correnti e delle carpe per le acque stagnanti, risultanti dal listino prezzi della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, ridotti del 50 per cento »;

art. 4: fra il primo e il secondo comma inserire il seguente nuovo comma:

« Per associazioni o società di pescatori sportivi locali si intendono quelle associazioni o società a dimensione sub-provinciale che non siano sezioni o organi periferici di associazioni o società o federazioni di pescatori sportivi a dimensione sovra-provinciale »;

dopo il secondo comma, inserire il seguente nuovo comma:

« In via provvisoria e, comunque, non oltre novanta giorni dalla adozione della carta ittica, la Provincia, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione a società o associazioni di pescatori sportivi locali le acque i cui diritti esclusivi di pesca siano stati dichiarati estinti a sensi dell'articolo 1 della presente legge »;

art. 7, primo comma: al punto 1) del primo comma, dopo la parola « presidente » aggiungere « o da un suo delegato »;

fra il punto 10 e il punto 11 inserire il nuovo punto:

« 10-*bis*) un rappresentante della sezione provinciale di Trento della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) »;

art. 11: alla terza riga dopo l'aggettivo « pubbliche » aggiungere le parole « e in quelle in esse confluenti »;

art. 13: al terzo comma sostituire la parola « quattordicesimo » con « sedicesimo »;

tra il terzo e il quarto comma inserire il seguente nuovo comma:

« L'abilitazione conseguita nella provincia autonoma di Bolzano sostituisce a tutti gli effetti l'analogo requisito previsto al primo comma dell'art. 12 »;

art. 15: l'art. 15 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« La giunta provinciale può concedere contributi, fino al 70 per cento delle spese sostenute, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitino attività di acquicoltura per l'impianto e la gestione di opere ed attrezzature per la riproduzione dei pesci in loco e per attività inerenti all'incremento del patrimonio ittico.

La concessione degli stessi è subordinata alla previa autorizzazione e controllo dell'ufficio provinciale competente e semprechè dette iniziative risultino conformi al piano di cui all'art. 9.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi ai concessionari dei diritti di pesca per manifestazioni sportive e pubblicazioni sulla pesca.

Fino a quando non sarà operante il piano previsto all'articolo 9 i contributi di cui al primo comma potranno essere concessi prescindendo dal piano stesso ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(408)

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 35.

Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in applicazione della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, e successive modificazioni, è elevata a L. 14.820 e a L. 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980 ed è automaticamente adeguata in conformità alle variazioni stabilite per il personale statale, con le decorrenze valevoli per lo stesso.

Art. 2.

Al personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste, trasferito dalla regione Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ovvero inquadrato a norma dell'art. 49 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 e dell'art. 35 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, continuano ad applicarsi, a decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni.

Le medesime disposizioni trovano applicazione anche, nei confronti del restante personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste dalla data della nomina o dell'inquadramento in ruolo.

Per il personale contemplato dal primo comma, ai fini della rideterminazione del nuovo stipendio spettante dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali in relazione a quanto disposto dal medesimo primo comma e in deroga alle vigenti norme provinciali in materia, nel computo del trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza non si considera l'indennità di istituto.

Art. 3.

All'art. 3 della legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: « di ruolo ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'art. 73-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, la parola « due » è sostituita con la parola « quattro ».

Art. 5.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di assicurazione affinché, mediante apposite polizze anche cumulative di assicurazione guasti accidentali per automezzi, al personale dipendente della provincia, inviato in missione ed autorizzato ad usare propri automezzi a sensi dell'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, siano rimborsate, alle condizioni ed entro i limiti fissati nelle polizze stesse, le spese da esso sostenute per la riparazione degli automezzi medesimi in caso di incidenti occorsi durante la missione.

L'ammontare del premio sarà stabilito entro l'importo di L. 30.000 annue per singolo automezzo ed il relativo onere è posto a carico del bilancio della provincia.

Art. 6.

Nel ruolo tecnico dell'agricoltura - quadro *E* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, e soppresso il posto d'organico di fattore azienda agricola.

Nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale - quadro *G*-2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, ai posti d'organico sono apportate le seguenti variazioni:

sono soppressi i dieci posti di psicologo;

sono diminuiti i posti di direttore di sezione-consigliere-sociologo da tre a uno;

sono diminuiti i posti di assistente sociale da diciannove a quattordici;

sono diminuiti i posti di assistente sanitaria visitatrice da dieci a sei.

Nel ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia - quadro *G*-3 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, ai posti d'organico sono apportate le seguenti variazioni:

e soppresso il posto di segretario capo - caporeparto nonché i due posti di segretario principale - caporeparto e sono diminuiti da due a uno i posti di segretario - caporeparto;

e soppresso il posto di coadiutrice sanitaria superiore e sono diminuiti da due a uno i posti di coadiutrice sanitaria.

Nel ruolo degli infermieri - quadro *O*-8 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organo di infermiere di I/II classe sono diminuiti da duecento a centoquaranta.

Nel quadro delle infermiere - quadro *O*-9 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiera di I/II classe sono diminuiti da centosettanta a cento.

Nel ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine - quadro *O*-10 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di operaio di I/II classe sono diminuiti da cento a novanta.

Nel ruolo degli inservienti dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine - quadro *O*-11 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di inserviente sono diminuiti da quindici a dieci.

Nel ruolo amministrativo - quadro *A*-2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di coadiutore sono aumentati da duecentotrentotto a duecentocinquantotto.

Nel ruolo speciale delle finanze e del patrimonio - quadro *B* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di ragioniere sono aumentati da quaranta a cinquanta.

Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro *C* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati:

da settantaquattro a novantaquattro i posti d'organico di geometra-perito;

da venti a venticinque i posti d'organico di assistente tecnico-disegnatore.

Nel ruolo speciale dell'istruzione - parte II - quadro *F* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di aiutante tecnico sono aumentati da nove a quattordici.

Nel ruolo speciale dei litografi meccanici - quadro *G*-7 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di litografo meccanico sono aumentati da quattro a otto.

Nel ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione - branca della sperimentazione agraria - quadro *M* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di direttore di sezione-consigliere sono aumentati da due a quattro.

Nel ruolo dei meccanici camionisti - quadro *O*-2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di meccanico camionista di I/II classe sono aumentati da otto a sedici.

Nel ruolo degli uscieri-bidelli - quadro *O*-4 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di usciere-bidello di I/II classe sono aumentati da centoventi a centotrentacinque.

Nel ruolo dei cantonieri - quadro *O*-6 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di cantoniere di I/II classe sono aumentati da centosessantasette e centottantasette.

Nel ruolo degli operai - quadro *O*-7 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di operaio di I/II classe sono aumentati da centocinquanta a centosettantacinque.

Nel ruolo tecnico del servizio antincendi - quadro *P*-4 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 1 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, sono aumentati:

da tre a cinque posti d'organico di geometra-perito-aiutante;

da quarantasette a sessantadue posti d'organico di vigile.

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di cui al primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, i posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini delle nuove assunzioni.

Art. 7.

Alla copertura del maggiore onere di L. 279.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè dell'onere « una tantum » di L. 137.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 416.000.000, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 610.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1980-1982 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 416.000.000	L. —
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 317.000.000	L. —
Cap. 21200. — Spesa per il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali	» 4.200.000	» —
Cap. 31110. — Spese per il funzionamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 7.626.000 . .	» 600.000	L. —

	Competenza	Cassa
Cap. 31120. — Spese per il funzionamento della Colonia Infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 8.248.000	L. 200.000	L. —
Cap. 32110. — Spesa per il Laboratorio provinciale d'Igiene compreso il fitto figurativo calcolato in lire 5.720.000	» 3.000.000	» —
Cap. 32120. — Spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dell'Ospedale Psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in lire 54.784.000	» 41.000.000	» —
Cap. 52300. — Spesa per il personale cantoniere	» 27.000.000	» —
Cap. 55600. — Spese per i sottufficiali e guardie forestali	» 15.000.000	» —
Cap. 55910. — Spese per il personale del servizio antincendi . . .	» 8.000.000	» —
Totale variazioni in aumento .	L. 416.000.000	L. —

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 7 e di quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al comma precedente.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 36.

Interventi straordinari della provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 1980, è autorizzata la spesa complessiva di L. 300.000.000, da utilizzarsi per opere, acquisti e interventi in genere di pronto soccorso, ivi compresi l'acquisto e l'installazione di case prefabbricate da cedere gratuitamente a uno o più comuni.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad inviare nelle zone colpite dalle calamità naturali proprio personale, mezzi e attrezzature per fornire, in collaborazione con la direzione dei servizi di soccorso, interventi tecnici urgenti e assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 3.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, a cui imputare anche le spese derivanti da iniziative previste dai precedenti articoli, intraprese nel periodo intercorrente tra la data degli eventi calamitosi e quella di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per gli « interventi di assistenza » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 300.000.000	L. 200.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 84135 - Tit. 1 - Sez. 12 - Cat. 09. — Interventi straordinari della provincia a favore delle zone terremotate	L. 300.000.000	L. 200.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, la somma di cui al precedente art. 4 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » nel settore funzionale « sicurezza sociale », programma « assistenza », area di intervento « interventi di assistenza » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale « oneri non ripartibili », programma « spese diverse ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(409)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810500)